

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 705

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1992

---

Nuova competenza territoriale del tribunale di Ariano Irpino

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge la modifica del circondario del tribunale di Ariano Irpino, in attesa della preannunziata ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie, il cui iter legislativo è, però, complesso e lento.

Prima di passare all'esame delle ragioni che giustificano la modifica del territorio è doveroso richiamare anche i motivi storici che sono alla base del disegno di legge.

Re Ruggero II, volendo dare sistema alle cose del Regno, prescelse Ariano per tenervi il primo generale Parlamento e così nel 1140 pubblicò le nuove leggi note come le «Assise di Ariano».

Successivamente in Ariano furono istituiti corti e tribunali e nella tabella annessa al regio decreto del 20 novembre 1860, col quale furono determinati il numero e le circoscrizioni territoriali delle autorità giurisdizionali delle province napoletane, fu fissato il circondario di Ariano comprendente i mandamenti di Ariano, Accadia, Castel Baronia, Flumeri, Grottaminarda, Mirabella ed Orsara.

Il 2 ottobre 1862 fu definitivamente istituito il tribunale civile e correzionale.

Il 1° settembre 1874 venne istituito il circolo di Corte di assise ed infine, nel 1882, il carcere giudiziario.

Nel 1923, per un malinteso accentramento, il tribunale fu soppresso e si dovette attendere l'atto di giustizia del 1934 per ripristinarlo.

Un passato glorioso, che costituisce entusiasmo e monito per le future affermazioni del tribunale di Ariano Irpino.

Il presente disegno di legge ridisegna il territorio del circondario alla luce dei fatti salienti inerenti: al nuovo sistema viario, bene avviato o di prossima realizzazione; alla collocazione di più complessi industriali, alcuni bene avviati (IVECO), altri di prossima apertura (Piaggio), con arricchimento dei piani urbanistici realizzati o in fase di realizzazione; alla necessità di concentrare enti e strutture pubbliche già esistenti in modo da renderli meglio operanti.

Vi sono oggi paesi che fanno parte della Comunità montana Ufita (Frigento ed Apice), ma rientrano nella competenza di altri uffici giudiziari; altri fanno parte dell'unità sanitaria locale n. 1 di Ariano Irpino, fanno capo agli uffici finanziari di Ariano Irpino ed alle commissioni tributarie del luogo e dipendono altresì dalla Tenenza della Guardia di finanza di Ariano Irpino e dalla Compagnia dei carabinieri di Mirabella Eclano (Frigento, Sturmo, Gesualdo); altri sono legati ad Ariano Irpino per motivi scolastici e religiosi (unica diocesi).

Per tutti i comuni sono determinanti anche le distanze davvero minime e gli ottimi collegamenti pubblici e privati.

Qualcuno di questi comuni (Frigento) ha già deliberato in merito.

Il Consiglio nazionale forense lo ha fatto qualche anno fa con dovizia di particolari.

Sussistono, quindi, ragioni più che valide per fare accogliere, onorevoli senatori, il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il circondario del tribunale e della pretura circondariale di Ariano Irpino comprende i comuni di: Anzano di Puglia, Apice, Ariano Irpino, Bonito, Buonalbergo, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Castel-franco in Miscano, Faeto, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Grottaminarda, Lacedonia, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcone di Val Fortore, Paternopoli, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Arcangelo Trimonte, Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Taurasi, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villamaina, Villanova del Battista, Zungoli.

2. Nel circondario di cui al comma 1, sono costituite le sezioni distaccate di pretura di Grottaminarda e Mirabella Eclano, con i rispettivi territori:

a) Grottaminarda: Flumeri, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Sturno, Villamaina;

b) Mirabella Eclano: Apice, Bonito, Fontanarosa, Luogosano, Mirabella Eclano, Paternopoli, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi.

## Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad adeguare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale di Ariano Irpino, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel suo circondario.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie varia-

zioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 3.

1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge:

a) le cause civili di prima istanza in corso di istruzione, i procedimenti di volontaria giurisdizione già iniziati, le cause penali in corso e non trattate, le istanze di fallimento, le esecuzioni mobiliari ed immobiliari in corso, per affari ricadenti nell'ambito territoriale dei comuni di Anzano di Puglia, Apice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Faeto, Frigento, Gesualdo, Ginestra degli Schiavoni, Lacedonia, Montefalcone di Val Fortore, Sant'Arcangelo Trimonte, Sturno e Villamaina, sono trasmesse con ordinanza ai giudici di nuova competenza;

b) le cause civili in fase di appello restano di competenza del giudice adito.

#### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.